

REGOLAMENTO ACCORDO 13.10.2020

Con riferimento all'accordo stipulato tra le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali in data 13 ottobre 2020 in tema di CONTRIBUTO di SOLIDARIETA', si stabilisce la seguente regolamentazione attuativa.

1) E' beneficiario il lavoratore/la lavoratrice il cui reddito da lavoro costituisca l'unica fonte reddituale del proprio nucleo familiare che, alle dipendenze di un'impresa esercente attività di Vigilanza Privata con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, sia sospeso dal lavoro e posto in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di Integrazione Salariale, in forza delle disposizioni di cui ai Decreti Legge del 02.03.2020 n. 9, del 17.03.2020 n. 18, del 7.08.2020 n. 104 per una quantità di ore pari ad almeno il 75% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020e per un massimo di sei richieste.

E' altresì beneficiario lavoratore/la lavoratrice il cui reddito da lavoro costituisca l'unica fonte reddituale del proprio nucleo familiare e che siano posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale in misura compresa tra il 50% ed il 74% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020. L'ammontare del contributo è pari a 130 € lordi (riproporzionato per il part time in base all'orario contrattuale individuale) per ogni mese in cui si verifica la circostanza e per un massimo di sei richieste.

Inoltre, il contributo di solidarietà viene riconosciuto anche in favore dei lavoratori il cui reddito da lavoro NON costituisca l'unica fonte reddituale, che siano posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale in misura pari ad almeno il 75% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020. L'ammontare del contributo è pari a 100 € lordi (riproporzionato per il part time in base all'orario contrattuale individuale) per ogni mese in cui si verifica la circostanza e per un massimo di sei richieste.

I CONTRIBUTI di SOLIDARIETA' di cui al comma precedente sono alternativi fra loro ed il lavoratore può accedere esclusivamente ad uno di essi.

2) Costituisce altresì requisito per il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' l'adesione dell'azienda a EBINVIP e il regolare pagamento della contribuzione secondo le norme del vigente CCNL nei 12 mesi precedenti nonché la stipula di un accordo per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o al Fondo di Integrazione Salariale sottoscritto con le OO.SS. Filcams, Fisascat, Uiltucs.

Ove vi sia carenza di tali requisiti, EBINVIP ne darà comunicazione al lavoratore richiedente.

3) Il lavoratore/la lavoratrice presenta richiesta a EBINVIP a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo:
Via Piemonte n. 32, 00187 Roma

o a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
prestazioni.ebinvip@pec.it

entro 30 giorni (*) dal ricevimento del cedolino paga del mese di riferimento, compilando il modulo disponibile sul sito dell'Ente o richiedibile presso le Organizzazioni Sindacali territoriali.

La richiesta è presentabile ogni mese in cui si verifica la situazione di cui al punto 1); pertanto, sono ammesse più richieste, fino ad un massimo di sei, da parte dello stesso lavoratore nell'arco del periodo Febbraio / Dicembre 2020.

4) Alla richiesta devono essere allegati:

- A) stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non antecedente a gennaio 2020 o in autocertificazione (allegato 1);
- B) certificazione unica 2019;
- C) cedolino paga del mese dal quale siano rilevabili le ore di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o al Fondo di Integrazione Salariale;
- D) dichiarazione dell'azienda attestante la sospensione dal lavoro per avvenuta collocazione in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nel mese di riferimento (allegato 2);
- E) informativa privacy (allegato 3) 5)

Gli uffici EBINVIP procederanno all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Si riservano la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa, in assenza della quale non si darà luogo all'approvazione della domanda.

6) In presenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, gli uffici provvedono al pagamento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' in favore del lavoratore, dandone comunicazione all'azienda che agisce in qualità di sostituto di imposta.